

DOTTORATO DI RICERCA

Indicazioni per un programma di interventi

di Luciano Modica

Gennaio 2007

Dottorato di ricerca

Indicazioni per un programma di interventi

di Luciano Modica*

Questo documento raccoglie in forma coordinata alcune idee e proposte sul dottorato di ricerca, con l'obiettivo dichiarato di aprire il dibattito e di orientare la stesura degli atti normativi di riforma.

Inquadramento

È giudizio comune che la qualità media degli attuali corsi di dottorato italiani non sia soddisfacente, per varie ragioni tra cui le seguenti:

- incertezza sulle finalità dei corsi di dottorato,
- frammentazione dei corsi di dottorato per sedi e per discipline,
- basso numero di studenti dottorandi iscritti a ciascun corso di dottorato,
- bassa attrattività di dottorandi stranieri o anche solo fuori sede,
- disorganizzazione delle attività formative,
- gestione personalistica dei dottorati da parte dei docenti,
- limitata idoneità scientifica di alcune sedi o di alcuni colleghi dei docenti.

È dunque opportuno intervenire per varie ragioni: da quelle interne al mondo universitario e della ricerca, a quelle collegate allo sviluppo economico e sociale dell'Italia o relative a problematiche europee.

Innanzitutto il dottorato di ricerca è il grande bacino di formazione delle future leve di universitari e di ricercatori delle università e degli enti pubblici e privati di ricerca. Deve funzionare al meglio per garantire il futuro stesso dell'università e della ricerca italiana.

Per giudicarne meglio l'importanza è significativo citare il numero attuale dei dottorandi iscritti e dei dottorati di ricerca conferiti ogni anno. Contrariamente all'opinione diffusa che vede il dottorato di ricerca come quantitativamente marginale nelle università, i dottorandi iscritti nelle università

* Questo documento è il frutto di discussioni con amici esperti del settore e di dibattiti cui ho partecipato in diversi atenei e nell'ambito di iniziative politiche e di partito. Ringrazio vivamente tutti coloro con i quali ho discusso i vari temi e proposte. In particolare desidero ringraziare per la loro diretta collaborazione Daniele Bignami, Giliberto Capano, Lapo Casetti, Giovanni Caudò, Gianfranco Denti, Fulvio Esposito, Guido Fabiani, Gianni Guastella, Luciano Guerzoni, Francesco Merloni, Augusto Palombini, Michele Pandolfelli, Giorgio Parisi, Dino Pedreschi, Angelo Petrosillo, Anna Maria Poggi, Marta Rapallini, Alessandro Schiesaro, Walter Tocci, Giuseppe Tognon, Cristiano Violani, Emilio Vitale, Carmine Zappacosta.

nell'anno 2004 erano in totale 36.941 (di cui 18.999 donne) mentre, nello stesso anno, il titolo di dottore di ricerca è stato conferito a 8.346 persone (di cui 4.318 donne).

Inoltre il nostro Paese ha assoluta necessità di produrre innovazione in tutti i campi. Quindi un buon dottorato di ricerca rappresenta un'opzione strategica per il futuro dell'Italia: trasferire conoscenza dalla ricerca alle imprese e alle pubbliche amministrazioni è un obiettivo primario. La conoscenza si trasferisce soprattutto sulle gambe delle persone. I dottori di ricerca dovranno essere un reale fattore di trasferimento di conoscenze e innovazioni, dovunque si trovino a lavorare.

Infine, nel quadro dell'armonizzazione europea dell'istruzione superiore – cioè il cosiddetto *Processo di Bologna* iniziato con la dichiarazione congiunta di trenta ministri europei dell'istruzione e dell'università firmata a Bologna nel giugno 1999 e proseguito con le successive riunioni interministeriali di Praga (2001), Berlino (2003), Bergen (2005) e Londra (vi si terrà nel 2007) – anche l'armonizzazione del dottorato di ricerca è venuta a far parte della strategia europea.

In particolare, due tra gli ultimi *Bologna Seminars*, l'uno tenutosi a Salisburgo nel febbraio 2005 e l'altro a Nizza nel dicembre 2006, hanno indicato dieci principi di base per i corsi europei di dottorato di ricerca, ora conosciuti come “Principi di Salisburgo”, che sono stati largamente tenuti presenti nella stesura di questo documento.

È anche opportuno notare il legame tra il Processo di Bologna e la cosiddetta *Strategia di Lisbona*, cioè l'impegno dell'Unione Europea preso a Lisbona nel 2000 di fare dell'Europa l'economia basata sulla conoscenza più dinamica e competitiva del mondo, in grado di assicurare sviluppo sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro, una maggiore coesione sociale. Il dottorato di ricerca è sicuramente uno dei fattori fondamentali per il successo della strategia di Lisbona.

Linee generali

Qualunque intervento normativo sul dottorato di ricerca deve fondarsi sul rafforzamento sia dell'autonomia delle università, sia della qualità delle attività formative ponendo attenzione anche ai diritti e doveri dei dottorandi nonché alle opportunità professionali dei dottori di ricerca.

Il dottorato di ricerca ha natura diversa dai corsi di laurea di primo o secondo livello (più limitato valore legale, minore pressione sociale) ed inoltre costituisce, ovunque nel mondo, uno dei fattori più importanti della qualità complessiva di un'università e della sua ricerca. È dunque fondamentale che le università siano lasciate autonome il più possibile e possano così confrontarsi, collaborare, imitarsi positivamente l'un l'altra in un regime di virtuosa competizione regolata e stimolata dalle leggi.

D'altra parte il dispiegarsi degli effetti positivi dell'autonomia richiede tempi abbastanza lunghi mentre nel breve periodo non sono rari fenomeni di “concorrenza al ribasso”. È vero che si impara anche e soprattutto sbagliando. Ma sembra comunque conveniente che gli atti normativi di riforma siano accompagnati da opportune “note di indirizzo” o linee-guida ministeriali o degli organi nazionali di coordinamento del sistema universitario (CRUI, CUN, CNSU). Nello stesso tempo il Ministero assumerà l'iniziativa per avviare interventi destinati a rafforzare i fattori positivi e premiare la qualità.

I due concetti – autonomia e qualità – si uniscono sotto l'egida della valutazione. La nascente Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca dovrà dedicare particolare e prioritaria attenzione alla valutazione dei risultati del dottorato di ricerca come fonte primaria di

giudizio sulla qualità complessiva di atenei/dipartimenti universitari e di aree/settori scientifico-disciplinari.

Passiamo ora ai punti specifici di questo *Position Paper*. Per non appesantire il testo, rinviando all'appendice l'analisi della situazione normativa attuale che pure è necessaria per comprendere sino in fondo le proposte avanzate.

Punti di intervento

Natura, finalità e durata del dottorato di ricerca

1. Il dottorato di ricerca è il terzo (e ultimo) livello della formazione universitaria. Non è il solo: basti pensare alle scuole di specializzazione ed ai master universitari di secondo livello, la cui normativa andrebbe peraltro altrettanto rivista e coordinata con quella del dottorato. Va dunque definitivamente chiarito che il dottorato fa parte della formazione universitaria e non è il primo gradino della carriera di docente universitario. Come livello della formazione universitaria, il dottorato di ricerca deve essere inserito nei regolamenti didattici degli atenei e deve essere governato con specifiche norme autonome di ateneo che prevedano la collegialità delle scelte formative, l'assegnazione di precise responsabilità per la gestione, i diritti degli studenti. In particolare non deve avere natura episodica e andrebbe abbandonata l'antiquata regolazione in "cicli". Un corso di dottorato di ricerca deve essere istituito e attivato come gli altri corsi di studio, fino a che l'ateneo non decida eventualmente di disattivarlo o addirittura di cancellarlo dal regolamento didattico di ateneo.
Un buon dottorato di ricerca in un'università è un aspetto fondante dell'identità culturale dell'ateneo e del senso identitario dei suoi docenti e studenti, concetti che vanno incentivati in un sistema di università autonome in virtuosa competizione tra loro rispetto al pur importante senso identitario che accomuna i professori e ricercatori del medesimo ambito disciplinare nei differenti atenei.
2. Il dottorato di ricerca è un titolo di studio universitario avente valore legale. Senza voler entrare nel merito del dibattito sul valore legale dei titoli di studio, si intende affermare che il dottorato di ricerca, come la laurea e la laurea magistrale/specialistica, non può essere conferito se non da università o altre istituzioni autorizzate dallo Stato e che può costituire titolo di accesso (si badi, solo di accesso) a selezioni pubbliche per le quali si ritenga opportuno che i candidati posseggano il titolo di studio universitario di più alto livello.
3. La finalità del dottorato di ricerca è formare gli studenti (laureati) alla ricerca autonoma, sia in preparazione di un'attività lavorativa nel campo della ricerca (ovunque svolta), sia per far loro conseguire, tramite l'esperienza diretta e personale dell'attività di ricerca, alti livelli di professionalità (in tutti i campi). Il corso di dottorato di ricerca deve quindi concludersi sempre con una tesi di ricerca contenente risultati originali ottenuti dal candidato.
Come detta il primo dei Principi di Salisburgo, la componente centrale del dottorato è l'avanzamento della conoscenza attraverso ricerca originale ma, al tempo stesso, il dottorato deve saper intercettare sempre più i bisogni di un mercato del lavoro più ampio di quello strettamente accademico.
4. La durata di tutti i corsi di dottorato è fissata in tre anni, ma deve essere possibile discutere la tesi anche dopo quattro anni dall'immatricolazione. Si ritiene preferibile fissare una durata comune ai corsi di dottorato, per le peculiarità del sistema formativo nazionale e per

ragioni collegate al valore legale del titolo. Si noti che il settimo dei Principi di Salisburgo consiglia che “i dottorati di ricerca operino entro una durata prefissata, di regola tre o quattro anni *full-time*”.

Del resto la preparazione di una tesi di ricerca ha spesso tempi imprevedibili, per cui non appare insensato concedere automaticamente l’allungamento di un anno del corso di dottorato a seguito di motivata richiesta del dottorando. Qualora il dottorando fosse borsista, l’università potrà decidere se prorogare anche la borsa per il quarto anno, ovvero se lo studente rimarrà tale senza borsa o con una borsa o altro sussidio pagati eventualmente da ente esterno.

5. Il dottorato di ricerca deve rappresentare un’occasione importante per favorire la formazione e la ricerca multidisciplinare nelle università. Non vi è dubbio che tutte o quasi le sfide più rilevanti del mondo contemporaneo hanno natura multidisciplinare/interdisciplinare e che quindi occorre impegnarsi per formare le persone in grado di affrontarle. L’ottavo dei Principi di Salisburgo afferma appunto la necessità di promuovere strutture innovative (dei corsi di dottorato) per affrontare la sfida della formazione interdisciplinare e per sviluppare competenze trasferibili. Poiché non è facile superare gli steccati delle discipline negli atenei, ci si deve impegnare, come è stato fatto in altri Paesi, ad incentivare con progetti nazionali specifici i dottorati multidisciplinari.

Gli studenti dei dottorati di ricerca, le borse di studio, il welfare

6. Il dottorando è contemporaneamente uno studente del corso di dottorato e un “*early stage researcher*”. Si tratta di uno dei punti più delicati perché non vi è dubbio che nello status di un dottorando convivano la natura di uno studente che paga una retta o ha una borsa di studio per usufruire di un servizio formativo, cioè il terzo livello della formazione universitaria, e la natura di un ricercatore (non nel senso del ruolo universitario) che partecipa pienamente, pur essendo in formazione, all’attività di ricerca del dipartimento universitario in cui è inserito. Del resto il comunicato che ha raccolto gli esiti della conferenza interministeriale di Bergen (2005) dice chiaramente che un dottorando è insieme uno studente e un ricercatore junior. Parallelamente il quarto dei Principi di Salisburgo definisce i dottorandi come *early stage researchers* (la cui traduzione come ricercatori in formazione non ne renderebbe per intero il senso) che devono essere riconosciuti come specialisti (*professionals*) che danno un contributo chiave alla creazione di nuova conoscenza e che quindi devono poter godere di diritti commisurati a questo loro status. Particolarmente attenta deve dunque essere la stesura di una carta dei diritti e dei doveri dei dottorandi di ricerca, tenendo anche in conto la Carta europea dei ricercatori che esplicitamente include i dottorandi tra le figure dei ricercatori a cui sono garantiti diritti e per il cui reclutamento valgono le norme dell’apposito codice deontologico.
7. In quanto *early stage researcher* il dottorando partecipa ai gruppi ed ai progetti di ricerca del proprio ateneo o dipartimento, quindi ai relativi finanziamenti. Però, per favorire l’autonomia intellettuale e la responsabilità scientifica del dottorando, anche ai fini della sua formazione, sarebbe opportuno prevedere specifici finanziamenti di ricerca (su base premiale rigorosamente competitiva) riservati ai dottorandi (e dottori) di ricerca.
8. Le regole per le borse di studio per il dottorato di ricerca devono rientrare nell’autonomia delle università. Le università decideranno sul loro bilancio quante risorse destinare al dottorato di ricerca mentre gli attuali fondi ministeriali a ciò destinati confluiranno, senza vincolo di destinazione, nel fondo di finanziamento ordinario, nei cui parametri di ripartizione si dovrà però tener conto dei dottorati di ricerca. Naturalmente le università

potranno utilizzare, per le borse, anche risorse provenienti da fonti esterne, sia conferite liberalmente, sia collegate a progetti di ricerca di interesse del committente. Per i vincitori di questo secondo tipo di borse si porrà naturalmente il problema dell'accettazione del progetto da parte del dottorando, problema del resto già risolto in alcuni regolamenti autonomi di dottorato.

Anche l'importo delle borse, normalmente eguale per tutti gli studenti del medesimo corso di dottorato (salvo eventuali specifici supporti economici aggiuntivi in casi particolari) ma non obbligatoriamente eguale per tutti i dottorandi dell'ateneo, sarà deciso dall'università con un minimo stabilito con decreto ministeriale e facilmente aggiornabile. A proposito di questo punto va segnalata la sempre maggiore difficoltà, in un regime di borse di studio eguali per tutti, di attrarre ai corsi di dottorato in alcune discipline (ad esempio l'ingegneria o l'informatica) i laureati specialisti/magistrali migliori in quanto l'offerta di lavoro da parte delle imprese è così alta ed economicamente soddisfacente da superare l'interesse per la ricerca dei giovani laureati, persino con un possibile danno per lo sviluppo culturale e tecnologico del Paese.

La durata delle borse, le condizioni di rinnovo, le regole di incompatibilità, il supporto economico per i periodi di ricerca trascorsi all'estero saranno oggetto di specifiche norme nel regolamento di ateneo, eventualmente entro linee-guida ministeriali di indirizzo.

9. Ai dottorandi, molto più che agli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale, pare adattarsi bene il modello dei prestiti d'onore come strumento aggiuntivo di supporto economico e di diritto allo studio. Si potrebbe ad esempio studiare il meccanismo dei prestiti d'onore per i dottorandi senza borsa di studio, o meccanismi misti tra borsa di studio e prestito d'onore.
10. Il diritto allo studio universitario deve estendersi al dottorato di ricerca. Si tratta semplicemente di attuare la Costituzione visto che il dottorato di ricerca è un livello della formazione universitaria. Il dottorando che abbia superato il concorso di ammissione ma che non sia vincitore di borsa, se rientrasse nei limiti da stabilire quanto a reddito familiare, deve poter avere il supporto economico dello Stato per proseguire i suoi studi fino al titolo di dottore di ricerca. Si segnala il problema, non facile da trattare, del reddito della famiglia di origine (che pure è tenuta a sostenere il figlio negli studi universitari, anche di dottorato) quando il dottorando è persona ormai adulta e possibilmente autonoma per residenza e stato anagrafico.
11. È da studiare il problema delle tasse universitarie per gli studenti dei dottorati. Essendone esonerati gli studenti borsisti (compresi quelli con le borse del diritto allo studio), la tassazione riguarda esclusivamente pochi studenti (certamente meno della metà) e può essere percepita come ingiusta: molti sono "retribuiti" e non pagano le tasse, gli altri non sono "retribuiti" e per di più devono pagare le tasse. Visto il limitatissimo introito per gli atenei, potrebbe sembrare opportuno rendere comunque gratuiti (rispetto alle rette universitarie) gli studi dottorali. D'altra parte, come principio generale, non sembra opportuno favorire negli studenti e negli *stakeholders* la percezione del dottorato di ricerca come un percorso formativo universitario gratuito. La soluzione migliore è forse quella di lasciare la questione della contribuzione dei dottorandi di ricerca alle autonome determinazioni degli atenei.
12. Occorre contemplare la possibilità di dottorandi *full-time* e *part-time*. In un'ottica di *lifelong learning*, ma non solo in questa, è opportuno favorire forme diversificate di impegno degli studenti nel dottorato di ricerca.
È opportuno che gli studenti borsisti siano impegnati a tempo pieno nella formazione

dottorale considerato che ricevono un supporto economico pubblico o privato.

Deve comunque essere prevista per i dottorandi di ricerca la possibilità di svolgere attività *intra-moenia* di supporto didattico o di ricerca/consulenza professionale su commissione, anche retribuite, purché all'interno delle attività che si svolgono nelle strutture universitarie secondo i regolamenti di ateneo in merito.

Per i dottorandi *part-time*, tipicamente persone già impegnate in un lavoro stabile, saranno naturalmente previsti tempi più distesi per il percorso formativo e per la stesura e discussione della tesi finale.

13. Nella posizione contemporanea di studente e di *early stage researcher*, per i dottorandi deve essere costruita ed applicata una normativa di welfare ad hoc, che deve andare ben oltre il diritto allo studio e le tasse universitarie già citati. Devono essere infatti affrontati e risolti temi come le assenze, la copertura previdenziale, assicurativa e sanitaria per i dottorandi e le dottorande in caso di maternità/paternità, malattie, incidenti, etc. anche ispirandosi alla Carta Europea dei Ricercatori.

Organizzazione dei corsi di dottorato

14. L'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca deve essere lasciata interamente agli atenei e può essere diversa a seconda dell'area disciplinare. A differenza dell'attuale normativa per le lauree e le lauree magistrali/specialistiche, i dottorati di ricerca non devono rispondere a schemi nazionali.

Le differenti aree disciplinari hanno spesso modelli diversi per formare alla ricerca autonoma: si devono quindi indirizzare gli atenei a concedere a loro volta la massima autonomia possibile nelle scelte formative dei differenti corsi di dottorato all'interno delle regole generali di ateneo.

Vanno favoriti i corsi di dottorato inter-universitari, anche organizzati da consorzi, purché sia garantito ai dottorandi che a tale caratteristica corrisponda davvero una buona organizzazione unitaria del percorso formativo e non si tratti invece di un modo per permettere a ciascuno di continuare a far ricerca nella propria sede universitaria risultando fittiziamente studenti di un corso di dottorato consortile presso un'altra sede.

È molto importante prevedere il contributo del CNR e degli altri enti pubblici di ricerca alla formazione dei dottori di ricerca, anche in vista del loro inserimento lavorativo nel sistema pubblico della ricerca. Lasciare il più ampio spazio ad un' osmosi completa tra università e ricerca pubblica è certamente opportuno sempre ma è addirittura indispensabile per i dottorati di ricerca.

15. Similmente a molti altri aspetti del mondo della ricerca, per un buon funzionamento di un dottorato di ricerca deve essere garantita una massa critica, sia di docenti che di studenti.

L'impegno fisso nel corso di dottorato di un certo numero di professori e ricercatori, un numero minimo di dottorandi sono strumenti fondamentali perché il dottorato di ricerca funzioni come un vero percorso di alta formazione alla ricerca e tramite la ricerca.

Il sesto dei Principi di Salisburgo fa espresso riferimento al raggiungimento di una massa critica tramite scuole di dottorato nelle maggiori università oppure tramite collaborazioni internazionali, nazionali e regionali tra università (consorzi di dottorato).

16. L'istituzione di vere e proprie scuole di dottorato presso le università richiede interventi di indirizzo. Le scuole garantirebbero maggiore stabilità formativa nel tempo e inoltre permetterebbero più facilmente il raggiungimento della massa critica di docenti e studenti nonché la gestione coordinata e collegiale dei corsi e delle borse di dottorato, sia dal punto di vista culturale che organizzativo e finanziario. Inoltre potrebbero organizzare più

facilmente attività formative trasversali (metodologiche o transdisciplinari), essere responsabili di più efficienti procedure di valutazione e miglioramento continuo dei corsi di dottorato, assumere rilevanza esterna favorendo una percezione sociale positiva del dottorato e il *job placement* dei dottori di ricerca. Si tratta insomma di un modello da incentivare pur cogliendo anche in questo caso le inevitabili differenze nelle tradizioni formative tra le diverse aree disciplinari.

Le scelte regolamentari sulle scuole di dottorato devono essere lasciate all'autonomia degli atenei perché sono egualmente interessanti diversi modelli. Ad esempio quello di una grande scuola di dottorato unica per un ateneo (adatta alle università più piccole o specializzate) ovvero quello di più scuole monodisciplinari (nel caso delle grandi discipline) o multidisciplinari. A livello nazionale potrebbe essere fissata solamente una dimensione minima in docenti, studenti, finanziamenti e infrastrutture formative per poter istituire ed accreditare una scuola di dottorato.

Tra le scelte degli atenei rimane anche quella di collegare o meno i corsi di laurea specialistica/magistrale e di dottorato di ricerca (o alcuni di essi) in vere e proprie *graduate schools*.

17. Occorre rivedere la questione dell'organizzazione e del conferimento di dottorati di ricerca da parte di istituzioni italiane di alta cultura ma non universitarie. La norma attualmente vigente va integrata con procedure di accreditamento iniziale e periodico della qualità della ricerca e della formazione alla ricerca che tali istituzioni sono in grado di mettere in campo, in perfetta analogia e simmetria con l'accREDITAMENTO previsto per i dottorati di ricerca delle università.

Sarebbe anche interessante prendere in considerazione la possibilità che alcune strutture scientifiche particolarmente qualificate dei grandi enti pubblici di ricerca (CNR, etc.) siano autorizzate ad organizzare e conferire dottorati di ricerca, in convenzione o meno con università, anche per favorire l'afflusso continuo di giovani nelle istituzioni della ricerca pubblica. Il tema è complesso perché va a toccare il punto delicato della formazione superiore come compito riservato alle università. Ma vi è anche da osservare che la formazione alla ricerca è connaturata ad ogni attività pubblica di ricerca.

Analoga attenta revisione dovrebbe essere dedicata al problema del conferimento del dottorato di ricerca a chi ha conseguito questo titolo all'estero oppure a chi ha svolto un proprio percorso documentato di ricerca, lasciando comunque alle università sedi di dottorati di ricerca il compito di stabilire eventuali percorsi formativi integrativi, nel rispetto della Convenzione di Lisbona per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli universitari conseguiti all'interno dell'Unione Europea.

18. I corsi di dottorato di ricerca devono proporre curricula personalizzati agli studenti, all'interno di regole chiare e nel rispetto dei diritti dei dottorandi. La tipologia della formazione dottorale richiede assolutamente grande flessibilità curricolare ma anche attenta garanzia della crescita culturale personale e della libertà intellettuale di ciascun dottorando. Come afferma il quinto dei Principi di Salisburgo, poiché la supervisione e la valutazione dell'attività dei dottorandi giocano un ruolo cruciale nella formazione alla ricerca, esse devono essere basate, nel rispetto dei singoli dottorandi, su un quadro formale chiaro di compartecipazione di responsabilità tra dottorando, supervisore e istituzione universitaria. Sembra peraltro opportuno indirizzare gli atenei a proporre a tutti i dottorandi curricula che prevedano comunque per ciascuno una parte, di norma iniziale, di formazione tramite una didattica strutturata (corsi di insegnamento, seminari, etc.) e un'altra parte di formazione tramite la ricerca personale guidata da un relatore che si conclude con la discussione della tesi di ricerca originale. Per la prima parte si può ricorrere ad un sistema di crediti (indicativamente tra 30 e 90) analogo a quello dei crediti formativi universitari e si devono

prevedere forme di valutazione differenziata del profitto.

19. La didattica svolta dai professori e ricercatori universitari all'interno dei corsi di dottorato, sia in forma di insegnamenti che di supervisione delle tesi, deve rientrare a pieno titolo nel conteggio delle ore dedicate alla didattica da ciascun docente. Ciò è utile anche per chiarire e incentivare la natura istituzionale del dottorato di ricerca come corso di studio di terzo livello.
20. Nelle discipline in cui lo si ritenga opportuno può essere utile anche formare gli studenti del dottorato alla didattica. Chi fa ricerca deve saper trasmettere i propri risultati a colleghi e studenti. Tutti i ricercatori sanno quanto sia importante dover comunicare le proprie ricerche per perfezionare natura, contenuti, limiti, difendibilità ed estendibilità dei risultati. Quindi un allenamento ad insegnare può ben rappresentare una parte della formazione di un dottorando, anche quando l'insegnamento si limiti ai classici compiti di supporto agli insegnamenti nei corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica. Comunque è assolutamente da impedire il sovraccarico didattico dei dottorandi limitando l'impegno ad un massimo di due/tre ore per settimana.
Come succede in molti altri Paesi stranieri, i compiti di supporto alla didattica istituzionale svolti dai dottorandi potrebbero essere retribuiti e costituire così anche una forma di supporto economico, aggiuntivo o sostitutivo delle borse.
21. L'ammissione al dottorato deve essere regolata da regolamenti di ateneo che incentivino la partecipazione più ampia, quindi il reclutamento esterno sia nazionale che internazionale, garantendo comunque trasparenza nel giudizio sul merito dei candidati. In questo come in altri casi è illusorio che la qualità del reclutamento possa essere indotta solo da norme concorsuali, anche se, per ragioni di imparzialità delle pubbliche amministrazioni, è comunque conveniente avere regolamenti chiari e seri. La tipologia della selezione può anche essere differente per i vari corsi di dottorato, in dipendenza dalle specificità disciplinari, evitando però più che possibile di trasformarla nella procedura amministrativa del classico "concorso" per titoli ed esami.
Le prova scritte e orali disincentivano, in genere, la partecipazione di candidati esterni alla sede per i quali non sempre rappresentano garanzie reali di equità di giudizio, anzi può facilmente succedere il contrario. L'ammissione sulla base del curriculum e dei titoli del candidato – ammissione su dossier come si usa dire negli ambienti internazionali – meglio se richiesti in *format* prefissati (anche differenti tra le varie discipline), sembra essere la soluzione più largamente preferita all'estero, la meno burocratica e la più attraente per i candidati esterni.
Deve essere possibile, per i corsi di dottorato che lo ritengano importante, richiedere anche il programma di ricerca del candidato dottorando. Si tratta evidentemente solo di un documento indicativo ma può positivamente spingere i candidati a formulare un "proprio" progetto di ricerca, dando implicitamente fiducia alla loro autonomia intellettuale e scientifica. Ciò servirebbe anche a spingere verso l'alto la qualità dei corsi di laurea specialistica/magistrale e delle relative tesi, contrastando, se davvero si verificasse, un andamento al ribasso generalizzato di questi corsi di studio di secondo livello rispetto alle "vecchie" lauree.
Il giudizio di esperti esterni (*referees*) sui dossier dei candidati può aiutare la commissione di ammissione a formulare la graduatoria, come pure la richiesta ai candidati di far pervenire ad essa "lettere di presentazione" (*recommendation letters*) scritte da personalità accademiche italiane o straniere esterne alla sede universitaria del dottorato.
Sembra comunque opportuna, in tema di ammissione, la predisposizione di linee-guida ministeriali di indirizzo, pur restando ferma la responsabilità e l'autonomia delle singole

sedi universitarie.

22. La tesi finale di ricerca deve essere valutata da una commissione esterna al dottorato di ricerca e il titolo deve essere conferito con una votazione differenziata di merito. La tesi deve essere discussa pubblicamente, impegnando gli atenei a dare importanza e solennità al conferimento del titolo di dottore di ricerca. Sarebbe certamente opportuno indirizzare le università ad includere membri stranieri nelle commissioni di valutazione delle tesi di dottorato. Le tesi devono essere messe a disposizione della commissione con largo anticipo e il candidato deve poter prendere visione delle osservazioni dei commissari, potendo apportare anche modifiche alla tesi prima della discussione/seminario finale. La pubblicazione, in apposite collane, di tutte le tesi approvate da un corso di dottorato sarebbe da incentivare anche rispetto alla valutazione della qualità del corso e dell'ateneo.

Qualità dei dottorati di ricerca, valutazione, internazionalizzazione

23. Occorre introdurre un sistema di accreditamento iniziale e periodico dei dottorati di ricerca. È impensabile che ogni sede universitaria possa istituire e attivare un corso di dottorato di ricerca in ogni disciplina. Il dottorato di ricerca può esistere e fiorire solo dove una determinata attività di ricerca ha spazi, risorse e soprattutto professori-ricercatori esperti di riconosciuta qualità. Concentrare i dottorati dove si verificano queste condizioni irrinunciabili significa garantire i dottorandi della qualità della formazione dottorale e favorire il raggiungimento di una massa critica. L'accREDITamento iniziale deve essere seguito da un accREDITamento periodico che si fondi sulla valutazione della qualità dei risultati ottenuti, comprendente, come è standard internazionalmente riconosciuto, una fase di autovalutazione e una di valutazione esterna mediante *peer review*. In mancanza di accREDITamento (positivo) un corso di dottorato non può essere istituito oppure deve essere disattivato. Tra i risultati di un corso o di una scuola di dottorato particolarmente importante è la qualità scientifica delle tesi di dottorato. Sarebbe strategico individuare i modi di introdurre fattori premiali per i corsi o le scuole di dottorato presso cui siano preparate le migliori tesi di dottorato a livello nazionale. L'accREDITamento deve diventare uno dei compiti dell'Agenzia nazionale di valutazione e, per i dottorati di ricerca, deve assolutamente avere una dimensione internazionale.
24. Occorre disporre di tutte le informazioni necessarie a conoscere la complessa galassia dei corsi di dottorato, anche come supporto per la valutazione della loro qualità. Un'anagrafe dei corsi di dottorato e degli studenti dottorandi è certamente utile e, in parte, esiste già. Occorre però mettere in guardia dal ruolo di ostacolo all'innovazione e alla flessibilità che può essere rappresentato dalla rigidità delle procedure telematiche per la registrazione dei dati che finiscono con l'introdurre surrettiziamente regole laddove devono vigere l'autonomia, la responsabilità, la capacità di adeguarsi continuamente, la valutazione più dei risultati che dei processi. L'Agenzia nazionale per la valutazione deve dedicare uno dei suoi primi impegni al dottorato di ricerca, partendo anche da criteri già esistenti come quelli per i dottorati d'eccellenza introdotti con il piano triennale 2001-2003. Sarebbe opportuno che si apra sin d'ora un dibattito concreto sulle possibili procedure di valutazione della qualità dei dottorati di ricerca, compito difficile ma certo strategico e più limitato in dimensioni e tempi che non la pur necessaria e urgente valutazione della qualità delle migliaia di corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica.

25. La capacità di selezionare dottorandi italiani e soprattutto stranieri che non provengano, come studi universitari, dall'università sede del dottorato deve divenire uno dei fattori per valutare la qualità di un corso di dottorato. In questo come in altri casi è opportuno contrastare il "localismo", il cosiddetto *inbreeding*. Anzi è più facile e utile contrastare il localismo puntando ai giovani che iniziano il dottorato di ricerca invece che ai professori già in carriera. Del resto già nel piano triennale 2001-2003 il Ministero aveva individuato questo fattore di qualità per l'istituzione dei "dottorati d'eccellenza". Per quanto riguarda gli stranieri, devono assolutamente essere rimosse le serie difficoltà generate dalle vigenti leggi sull'immigrazione.

Sembra opportuno segnalare a questo proposito, in negativo, il caso frequente che le graduatorie di ammissione ai corsi di dottorato vedano costantemente nei primi posti i candidati "locali" col risultato che le borse di dottorato sono loro assegnate mentre i vincitori "esterni" devono arrangiarsi o ricorrere a supporti economici esterni. In certo senso il localismo può rappresentare una forma di "economicità".

Forme di accoglienza, o anche di specifico supporto economico e logistico per i dottorandi che provengano da altra sede universitaria, potrebbero essere fattori di qualità dei corsi di dottorato.

Oltre alla mobilità in entrata, occorre anche pensare ad incentivare la mobilità in uscita dal dottorato, facendo in modo che non si inizi la carriera universitaria nell'ateneo dove si sia conseguito il dottorato di ricerca, secondo una prassi accademica già esistente e ben consolidata in altri Paesi.

26. Tutti i dottorandi di ricerca, in tutte le discipline, devono acquisire durante il dottorato una seria esperienza di ricerca all'estero. Infatti non c'è disciplina in cui oggi non sia possibile un confronto con le ricerche e i ricercatori di altri Paesi; anzi questo confronto è imprescindibile oltre che possibile.

L'internazionalizzazione delle università passa anche attraverso l'internazionalizzazione dei dottorati, che però non può limitarsi ad una convenzione inter-universitaria di mobilità di docenti con un ateneo straniero ma deve prevedere lunghi e significativi periodi di soggiorni di ricerca all'estero dei dottorandi.

I doppi titoli, cioè i dottorati di ricerca conferiti contemporaneamente da un ateneo italiano e da uno straniero, meglio se europeo, possono essere uno strumento importante di vera internazionalizzazione.

Inserimento dei dottori di ricerca nel mondo del lavoro

27. Deve far parte del percorso formativo di un dottore di ricerca anche il suo contatto e, se possibile, il suo inserimento nel mercato del lavoro (*job placement*) senza mai limitarlo al solo mondo universitario. Il tipico mercato del lavoro di un dottore di ricerca è infatti formato, oltre che dalle università, dagli enti e dai centri di ricerca, sia pubblici che privati, anche dalle imprese e dalla pubblica amministrazione caratterizzate dalle maggiori capacità innovative e infine anche dalla scuola e dalle libere professioni di più alta qualità.

Dal punto di vista dei datori di lavoro, ma non solo, sarebbe importante favorire un raccordo tra i corsi di dottorato di diverse università nella medesima disciplina affinché il *job placement* possa essere effettuato congiuntamente per tutti i dottori di ricerca in quella disciplina.

A tali scopi potrebbe essere interessante sperimentare e incentivare comitati di *stakeholders* esterni che giochino da appoggio e indirizzo alle scuole di dottorato.

28. Per quanto riguarda le università e gli enti pubblici di ricerca, un sistema coordinato di borse post-doc rappresenterebbe, come ovunque nel mondo, la forma tipica di traghettamento

dalla formazione alla ricerca al lavoro stabile di ricerca. Sotto questo aspetto, anche se il mondo del lavoro (e quello della ricerca in modo particolare) tende continuamente a costruire percorsi di precariato sempre diversi che è molto difficile imbrigliare in norme, una riflessione su come poter eliminare o quantomeno semplificare l'attuale giungla delle forme di lavoro precario di ricerca post-dottorato sarebbe più che opportuna.

Interessante sarebbe importare dalla Spagna il modello delle borse *Ramon y Cajal*, sostanzialmente delle borse post-doc che comprendono anche il finanziamento della ricerca del borsista. Del resto anche in Italia un meccanismo simile è stato varato nel programma del "rientro dei cervelli".

29. Per quanto riguarda le imprese, sarebbe importante mettere in campo sgravi fiscali per l'assunzione di dottori di ricerca indipendentemente dalla qualifica ricoperta, perché si "premierebbe" il tasso di alta formazione e di innovatività che il dottore di ricerca porta con sé nell'impresa più che i suoi obiettivi produttivi. Un forte impegno di indirizzo andrebbe anche posto verso i contratti di lavoro, che dovrebbero contemplare specifiche norme di incentivazione dell'assunzione e delle modalità di carriera dei dottori di ricerca (ad esempio riconoscendo una certa anzianità di servizio) evitando che capitino, come adesso, che siano visti solo come dei laureati meno giovani.

Lo stesso potrebbe valere, a maggior ragione, per la scuola (è strategico poter contare su professori di scuola secondaria con il dottorato di ricerca) e per le pubbliche amministrazioni, in particolare per l'accesso diretto di giovani alle posizioni dirigenziali. In generale, ogni forma di riconoscibilità pubblica del titolo di dottore di ricerca aiuterebbe a dare cittadinanza condivisa e quindi a potenziare questo livello della formazione universitaria. È urgente a questo proposito emanare almeno il DPCM previsto dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 210/98 (nonostante che la norma di legge appaia oggi arretrata quanto a campo di applicazione).

Gli sgravi fiscali funzionerebbero anche da incentivo all'assunzione di dottori di ricerca, in quanto attualmente si assiste, in generale, ad un basso interesse delle imprese a queste figure professionali, del resto simile alla preferenza di molte imprese ad assumere diplomati (o addirittura persone senza titolo di scuola media superiore) invece che laureati. Viceversa un corretto rapporto con le imprese per il *job placement* eviterebbe che i corsi di dottorato preparino figure professionali eccessivamente specializzate e, paradossalmente, proprio per questo meno attraenti. Si noti comunque che anche la ricerca pubblica soffre alla lunga di dottori di ricerca precocemente iperspecializzati.

30. Il possesso del dottorato di ricerca deve diventare gradualmente un titolo necessario per le carriere universitarie e della ricerca pubblica. La gradualità è necessaria per non creare artificiose cesure temporali in un tema così delicato come l'inserimento in una posizione lavorativa stabile. Ma più che punteggi aggiuntivi o altri *escamotages* burocratici (che fra l'altro accentuerebbero improvvidamente il valore legale del titolo senza riguardo alla preparazione e capacità personali dei candidati) occorrerebbe una cultura nel mondo accademico e della ricerca che riconosca nella prassi al dottorato di ricerca la natura di passaggio formativo obbligatorio per la ricerca universitaria e pubblica. Come del resto era un tempo la laurea per tutte le carriere pubbliche e private di natura dirigenziale.
31. Un discorso a parte lo merita il problema del rapporto, per la medicina, tra dottorati di ricerca e scuole di specializzazione. Per poter esercitare il proprio lavoro negli ospedali un medico deve possedere il diploma di specializzazione. È quindi naturale che i laureati in medicina si dedichino subito dopo la laurea (specialistica) alla specializzazione, con pochissime eccezioni. Normalmente è solo dopo la specializzazione (quindi a non meno di 30 anni circa) che alcuni accedono al dottorato di ricerca, che diventa quindi assai poco

attraente sia dal punto di vista economico che professionale e sociale. D'altra parte non sono rari i casi in cui gli specializzandi svolgono effettivamente ricerca durante gli anni della scuola di specializzazione. Si impone dunque al più presto un coordinamento, per le discipline mediche, tra questi due titoli universitari di terzo livello nell'interesse dello sviluppo della ricerca in questo campo. Si potrebbero ad esempio prevedere percorsi specifici di formazione alla ricerca per alcuni specializzandi particolarmente meritevoli e interessati, con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca al termine della specializzazione sulla base della presentazione di una tesi di dottorato.

Il problema del rapporto e della reciproca riconoscibilità tra dottorati di ricerca e scuole di specializzazione si pone pure e va risolto in qualche altro caso, come ad esempio l'archeologia o la storia dell'arte.

32. Per quanto esposto nell'Appendice, ogni intervento normativo sul dottorato non potrà che seguire due strade: o modificare con legge l'art. 4 della legge 210/98 oppure, come sembra decisamente più opportuno non foss'altro che per ragioni di tempo, emanare per decreto ministeriale un nuovo regolamento nazionale sul dottorato di ricerca in sostituzione di quello contenuto nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.

Appendice sulla situazione normativa attuale

Il dottorato di ricerca è stato introdotto dal DPR 382/80 (articoli da 67 a 79). Attualmente, salvo quanto stabilito dall'art. 6, c. 5-6, del decreto ministeriale 270/04 in merito ai titoli di accesso al dottorato, è sostanzialmente regolato da un unico articolo di legge, l'art. 4 della legge 210/98, e dal decreto ministeriale 224/99 (emanato in base al comma 2 di questo articolo) che detta i criteri generali e i requisiti di idoneità delle sedi ed a cui devono conformarsi i regolamenti autonomi delle università.

Tale decreto ha anche esplicitamente abrogato gli articoli da 68 a 73 del DPR 382/80 mentre gli articoli da 76 a 79 (commi 1-2-3) furono abrogati dalla legge 398/89. Delle norme sul dottorato del DPR 382/80 sembra quindi essere sopravvissuto solo il quarto comma dell'art. 79 che recita: "Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali".

Nonostante l'ampia delegificazione e concessione di autonomia prevista dai provvedimenti del 1998-1999, in molte università è rimasta valida e utilizzata tutta la normativa preesistente. Anche le università che si sono dotate di un regolamento autonomo sul dottorato hanno spesso confermato, pur con interessanti eccezioni, molte delle regole vigenti tra il 1980 e il 1998.

Analizziamo brevemente più da vicino il contenuto dell'art. 4 della legge 210/98 coordinandolo con quello del DM 224/99.

Il comma 1 assegna ai "corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca" il compito di fornire "le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione". È quindi importante che il dottorato, come gli altri titoli di studio universitari, si consegua al termine di "corsi", cioè di percorsi formativi. È inoltre chiaro – anche se oggi appare decisamente limitativo – che per i dottori di ricerca è prevista un'attività lavorativa solo nel campo della ricerca pubblica o privata, a differenza di altri paesi in cui i dottori di ricerca sono formati, tramite la ricerca, anche per attività di altissima professionalità.

Il comma 2 conferisce grande autonomia alle università perché spetta a loro decidere:

- a) l'istituzione dei corsi di dottorato,
- b) le modalità di accesso e di conseguimento del titolo,
- c) gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi,
- d) la durata,
- e) il contributo per l'accesso e la frequenza,
- f) le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio.

È inoltre reso possibile che i corsi di dottorato siano istituiti da consorzi di università.

Qui vale la pena notare che risulta confermato dalla legge che il dottorato di ricerca è un titolo di studio universitario istituito autonomamente dalle università e che i corsi di dottorato devono prevedere obiettivi formativi e programma di studi nonché il versamento di tasse universitarie, in piena analogia con i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica.

A differenza di questi, invece, l'accesso ai corsi di dottorato è sempre controllato, la loro durata legale è variabile, almeno in linea di principio, il conferimento e l'importo delle borse di studio è regolato autonomamente dalle università. Riguardo ai dottorati consortili, ragioni di carattere finanziario/organizzativo, ma anche rigidità delle procedure di inserimento dei dati nelle banche dati ministeriali, hanno fatto quasi sparire questa tipologia.

In applicazione del comma 2 il DM 224/99 stabilisce altri principi:

- a) i corsi di dottorato sono istituiti con decreto rettorale su proposta dei consigli di dipartimento, previa delibera degli organi competenti per la didattica, verificando la coerenza del corso con la programmazione formativa e la disponibilità delle risorse umane e finanziarie necessarie (art. 2, c. 1);
- b) la sussistenza dei requisiti minimi di risorse deve essere verificata dal nucleo di valutazione sia all'inizio che con scadenze periodiche; inoltre il nucleo prepara una relazione annuale che viene inviata al Ministero unitamente alle osservazioni del senato accademico; infine il comitato nazionale di valutazione redige una relazione annuale nazionale sullo stato del dottorato di ricerca (art. 2, c. 1; art. 3);
- c) il numero minimo di studenti di ciascun corso non può essere inferiore a tre (art. 2, c. 2);
- d) le tematiche scientifiche devono essere ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o all'aggregazione di più settori (art. 2, c. 2);
- e) il collegio dei docenti deve contenere un congruo numero di professori, ricercatori e tutori proporzionato ai dottorandi e attivi scientificamente nell'ultimo quinquennio; inoltre deve prevedere un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso (art. 2, c. 3, lett. a) e c));
- f) gli organi accademici determinano gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato (art. 4, c. 1);
- g) le università disciplinano le prove di ammissione assicurando valutazione comparativa, tempi ristretti e pubblicità degli atti; il bando di concorso è emanato dal rettore ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (art. 5, c. 2-3);
- h) la commissione di ammissione è nominata dal rettore su proposta del collegio dei docenti ed è formata da tre professori e ricercatori più eventualmente due esperti esterni (art. 5, c. 4);
- i) i corsi di dottorato hanno durata non inferiore a tre anni (art. 6, c. 1);
- j) i regolamenti universitari determinano obblighi e diritti dei dottorandi nonché sospensione od esclusione dal corso fatti salvi i casi di maternità o di grave e documentata malattia (art. 6, c. 2);
- k) il titolo si consegue discutendo una tesi, anche in lingua straniera previa autorizzazione del collegio dei docenti; la commissione giudicatrice è formata da tre professori e ricercatori, di cui provenienti da università esterne al corso di dottorato, più eventualmente due esperti; l'esame finale può essere ripetuto una sola volta (art. 6, c. 4-5);
- l) gli atenei definiscono modalità, tempi di lavoro e pubblicità degli atti delle commissioni giudicatrici (art. 6, c. 7-8-10);
- m) per comprovati motivi ad un dottorando può essere consentito di presentare la tesi in deroga ai tempi previsti (art. 6, c. 9);
- n) il titolo di studio è rilasciato dal rettore mentre copia della tesi è depositata presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze (art. 6, c. 11);
- o) procedure specifiche valgono per i dottorati in base ad accordi di cooperazione internazionale (art. 5, c. 5; art. 6, c. 6-12);
- p) le tasse universitarie sono stabilite dagli atenei secondo criteri e parametri nazionali (art. 7, c. 1, lett. a));
- q) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore ad un valore minimo stabilito a livello nazionale (art. 7, c. 1, lett. b));
- r) le borse di studio sono assegnate in ordine di merito; durano per l'intero corso di dottorato, sono pagate con cadenza non superiore al bimestre e sono maggiorate almeno del 50% nel caso di soggiorno all'estero del dottorando (art. 7, c. 1, lett. c-g-h-i)).

Inoltre sono requisiti di idoneità delle sedi:

- a) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture per l'attività dei dottorandi (art. 2, c. 3, lett. b));
- b) la collaborazione con soggetti che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in contesti lavorativi (art. 2, c. 3, lett. d));
- c) la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione (art. 2, c. 3, lett. e));
- d) l'attivazione di sistemi di valutazione della permanenza dei requisiti di idoneità e della rispondenza del corso agli obiettivi formativi (art. 2, c. 3, lett. f)).

Il comma 3 regola il finanziamento ministeriale delle borse di studio ed estende a tutte le borse di studio per il dottorato, anche a quelle finanziate dagli atenei, i criteri di esenzione fiscale già fissati per gli interventi di diritto allo studio dalla legge 398/89.

Si noti comunque che il dottorato di ricerca è rimasto fuori dalla normativa generale del diritto allo studio per favorire l'accesso degli studenti capaci e meritevoli provenienti da famiglie non abbienti ai più alti gradi di studio, quindi anche al dottorato di ricerca, salvo quanto previsto dal comma 5.

Il comma 4 permette alle università di attivare corsi di dottorato mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati di elevata qualificazione.

Il comma 5 assegna alle università il compito di stabilire il numero dei laureati (ora laureati magistrali/specialistici) da ammettere ogni anno a ciascun corso di dottorato, il numero dei dottorandi esentati dal pagamento delle tasse universitarie per ragioni di merito e reddito, il numero delle borse di studio da assegnare per merito o, a parità di merito, per reddito ai sensi della normativa generale del diritto allo studio. È inoltre stabilito che almeno la metà dei posti di ciascun corso deve essere coperto da borsa di studio.

Poiché i dottorandi borsisti sono automaticamente esentati dal pagamento delle tasse universitarie a norma della legge 398/89 estesa dal precedente comma 3, sembra di poter dedurre che gli studenti esentati dal pagamento delle tasse universitarie previsti dal comma 5, lett. b), sono da calcolare tra la metà dei dottorandi che non siano borsisti.

Il comma 6 indica la possibilità che le borse di studio per i dottorandi possono essere conferite sulle base e a carico di convenzioni con soggetti esterni all'università, secondo procedure stabilite autonomamente dai singoli atenei.

Il comma 7 prevede che la valutabilità del titolo di dottore di ricerca ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, quindi essenzialmente presso enti pubblici di ricerca, sia determinata con appositi decreti del Presidente del Consiglio. Tali decreti non sono stati mai emanati.

Infine il comma 8 dà alle università la possibilità, con procedure da stabilirsi autonomamente da parte di ciascun ateneo, di "affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca". Tale collaborazione didattica è facoltativa e senza oneri per il bilancio dello Stato. Non può inoltre dar luogo a diritti per l'accesso ai ruoli delle università.